



COMUNE DI CASTELNUOVO BELBO

Provincia di Asti

VERBALE DI DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE N. 9/2023

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO CONVENZIONALE ART. 23 C.C.N.L. REGIONI E AUTONOMIE LOCALI DEL 16/11/2022 PER L'UTILIZZAZIONE CONGIUNTA E A TEMPO PARZIALE DI PERSONALE DIPENDENTE.

L'anno **duemilaventitre**, addì **trenta**, del mese di **marzo**, alle ore **12.41** si è riunita in videoconferenza la Giunta comunale, con l'intervento dei Signori:

N°	Cognome e Nome	Carica	Presente/Assente
1	ALLINERI Aldo	Sindaco	Presente
2	TERZANO Luigina	VICE SINDACO	Presente
3	BEVILACQUA Claudio	ASSESSORE	Presente
			Totale Presenti: 3
			Totale Assenti: 0

Assiste il Segretario Comunale, Dott. Nicola Chirilli, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione.

Preliminarmente il Segretario Comunale accerta l'identità dei partecipanti e dà atto che il Sindaco, il Vice Sindaco, l'Assessore e lui stesso partecipano alla seduta in modalità telematica avvalendosi del dispositivo di videochiamata Whatsapp, fuori dalla sede dell'Ente.

Verifica inoltre che dette modalità consentono sia al Presidente che al Segretario di identificare in modo inequivoco l'espressione della volontà in modo libero e informato.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor Allineri Aldo nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Preso atto che il Comune di Carentino ha richiesto al Comune di Castelnuovo Belbo la disponibilità ad approvare apposito accordo convenzionale per l'utilizzo della dipendente di questo Comune sig.ra Marilena Gaffoglio affinché possa essere impiegata nell'ambito del settore amministrativo e di segreteria;

Rilevato che la dipendente sig.ra Marilena Gaffoglio ha manifestato la propria disponibilità ad assumere l'incarico di che trattasi;

Dato atto che:

- ✓ l'articolo 14 del CCNL Regioni-Autonomie Locali del 22/1/2004 prevede *“che al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza”*;
- ✓ che il medesimo articolo del CCNL definisce i principali contenuti delle convenzioni stabilendo: *“la convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. L'utilizzazione parziale che non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale, è possibile anche per la gestione dei servizi in convenzione”*;
- ✓ DATO ATTO che l'art. 23 del CCNL Regioni-Autonomie Locali del 16.11.2022 (che disapplica e sostituisce l'art. 14 del CCNL 22.01.2004, nonché l'art. 17, comma 6, del CCNL 21.05.2018) prevede come:
 - Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. La utilizzazione parziale, che non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale, è possibile anche per la gestione dei servizi in convenzione. Il rapporto di lavoro del personale utilizzato a tempo parziale è gestito dall'ente di provenienza, titolare del rapporto stesso, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte dell'ente di utilizzazione. La contrattazione collettiva integrativa dell'ente utilizzatore può disciplinare, con oneri a carico del proprio Fondo, forme di incentivazione economica e di riconoscimento di trattamenti accessori collegati alla prestazione a favore del personale assegnato a tempo parziale, secondo la disciplina dell'art. 80 (Fondo risorse decentrate: utilizzo) del presente CCNL. Al personale utilizzato a tempo parziale compete, ove ne ricorrano le condizioni e con oneri a carico dell'ente utilizzatore, il rimborso delle sole spese sostenute nei limiti indicati nell'art. 57 (Trattamento di trasferta) del presente CCNL. Nelle ipotesi di conferimento di incarico di EQ di cui all'art. 16 del presente CCNL, a personale utilizzato a tempo parziale presso altro ente o presso servizi in convenzione, ivi compreso il caso dell'utilizzo a tempo parziale presso una Unione di comuni, secondo la disciplina già prevista dall'art. 22, comma 6 del presente CCNL, le retribuzioni di posizione e di risultato, ferma la disciplina generale, sono corrisposte secondo quanto di seguito precisato e specificato:
 - l'ente di provenienza continua a corrispondere, con onere a proprio carico, le retribuzioni di posizione e di risultato secondo i criteri nello stesso stabiliti; nella

rideterminazione dei relativi valori dovrà comunque tenersi conto della intervenuta riduzione della prestazione lavorativa;

- l'ente, l'Unione o il servizio in convenzione presso il quale è stato disposto l'utilizzo a tempo parziale corrispondono, con onere a proprio carico, le retribuzioni di posizione e di risultato in base ai criteri dagli stessi stabiliti;

- al fine di compensare la maggiore gravosità della prestazione svolta in diverse sedi di lavoro, l'ente utilizzatore può, altresì, corrispondere una maggiorazione della retribuzione di posizione attribuita, di importo non superiore al 30% della stessa, anche in eccedenza al limite complessivo di cui all'art. 17, comma 2; per finalità di cooperazione istituzionale, ai relativi oneri può concorrere anche l'ente di provenienza, secondo quanto stabilito nella convenzione; tali oneri sono comunque a carico delle risorse di cui all'art. 79 (Fondo risorse decentrate: costituzione), stanziato presso ciascun ente. Nel caso di cui all'art. 1, comma 557, della L. 311/2004, l'Ente, legittimato a servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altri Enti, può conferire al suddetto personale un incarico di EQ ai sensi dell'art. 16 del presente CCNL”;

Precisato che:

- ✓ l'articolo 34, comma 13, della legge numero 289/2002 prevede che le amministrazioni possano avvalersi di personale di altri enti sulla base di convenzioni specifiche che ne regolino l'utilizzo e gli oneri finanziari;
- ✓ l'ARAN, con parere 104-14A5 ha stabilito “*che la convenzione tra gli enti deve essere intesa come accordo o intesa tra i medesimi enti*”, escludendone la competenza del consiglio comunale in merito all'approvazione, essendo un atto di gestione;
- ✓ il Comune di Carentino ed il Comune di Castelnuovo Belbo ritengono di applicare i citati disposti normativi, al fine di conseguire economie di scala e una condivisione delle esperienze nell'ambito delle competenze riferite ai servizi attribuiti al settore amministrativo;

Ravvisata l'opportunità di accogliere la suddetta richiesta in un quadro di interazioni operative finalizzate al miglioramento dei servizi riferibili a entrambi gli enti e nell'ottica di ottimizzazione e valorizzazione delle risorse umane esistenti mediante estensione temporanea del rapporto di lavoro del dipendente da 25,12 ore settimanali a 31,12 ore settimanali complessive;

Considerato che la suddetta convenzione senza attivare nuove assunzioni, né mobilità, favorisce in piena legittimità lo svolgimento della prestazione lavorativa in due enti, per cui il dipendente interessato conduce un unico rapporto di lavoro in parte nell'ente da cui dipende ed in parte nell'ente convenzionato ed in tal senso si è espresso il Ministero dell'Interno - Direzione generale delle autonomie con circolare 2/2005 del 4/10/2005;

Dato atto che la fattispecie in esame non implica ipotesi di trasformazione del rapporto di lavoro che rimane comunque a tempo parziale, significando come l'aumento delle ore lavorative non dà luogo a nuova assunzione e ha una durata strettamente correlata alla relativa convenzione;

Accertato che l'incremento di spesa per l'attribuzione del trattamento economico, quale differenza stipendiale, comprensiva di oneri previdenziali, contributivi e assicurativi a carico dell'Ente, connesso con l'aumento della percentuale delle ore di lavoro part-time, pari al 23,88%, per il lavoratore sopra indicato è da intendersi interamente finanziato dall'Amministrazione interessata;

Preso atto che la convenzione deve disciplinare, tra l'altro, la durata del periodo di utilizzazione, il tempo di lavoro e la relativa articolazione tra l'ente di appartenenza e quello utilizzatore, la ripartizione degli oneri finanziari ed i conseguenti adempimenti reciproci, nonché ogni altro aspetto ritenuto utile per una corretta gestione del rapporto di lavoro;

Visto il testo dell'accordo convenzionale, formato da n. 10 articoli, che recepisce in modo esaustivo la disciplina per l'applicazione del predetto istituto contrattuale e le forme di

ripartizione degli oneri finanziari del personale assegnato a tempo parziale presso questo ente, che si allega alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;

Ravvisata la necessità di approvare, pertanto, il suddetto schema di accordo convenzionale in applicazione delle disposizioni contrattuali vigenti per il personale dipendente degli enti locali ed in funzione delle esigenze organizzative richieste dalla struttura organizzativa dell'ente;

Ritenuta la propria competenza in quanto alla luce dell'assetto delle competenze definite dal D.Lgs. 267/00 spetta alla Giunta Comunale, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio comunale, con propria deliberazione, la regolamentazione dell'ordinamento degli uffici e dei servizi, che comprende anche la disciplina delle dotazioni organiche;

Precisato che, ai sensi del c. 1 art. 14 C.C.N.L. 22.01.2004 (art. 23 CCNL 16.11.2022), l'accordo in parola si configura quale atto di gestione di diritto privato del rapporto di lavoro e come tale non è assimilabile alle convenzioni di cui all'articolo 30 del D.Lgs. 267/2000, restando pertanto la competenza all'approvazione della medesima alla giunta comunale;

Visti:

- ✓ il vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;
- ✓ gli art. 7, c. 6, e 53 del D.Lgs. 30/3/2001, numero 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
- ✓ il D.Lgs. 267/2000, recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti Locali";
- ✓ i vigenti Contratti Collettivi Nazionali di lavoro del comparto "Regioni – Autonomie Locali" ed in particolare il C.C.N.L. del 16/11/2022 – articolo 23;

Visto l'articolo 48 del D. Lgs. 267/2000;

Preso atto del parere favorevole reso in seduta dal Segretario Comunale, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, ai sensi dell'art. 49, comma 2, del D. Lgs. 267/2000 e del Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente atto, reso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese per alzata di mano;

DELIBERA

- 1) di approvare lo schema di accordo convenzionale da sottoscrivere tra il Comune di Carentino ed il Comune di Castelnuovo Belbo, composto da n. 10 articoli per l'utilizzo a tempo parziale della dipendente sig.ra Marilena Gaffoglio mediante estensione temporanea pari a 6 (sei) ore del rapporto di lavoro del dipendente, non implicante tuttavia ipotesi di trasformazione del rapporto di lavoro e avente durata fino al 31.12.2023 (ovvero coincidente con la durata dell'accordo, qualora revocato anzitempo);
- 2) di dare atto che l'incremento di spesa per l'attribuzione del trattamento economico, quale differenza stipendiale, comprensiva di oneri previdenziali, contributivi e assicurativi a carico dell'Ente, connesso con l'aumento della percentuale delle ore di lavoro part-time per il lavoratore sopra indicato, è da intendersi interamente finanziata dal Comune di Carentino;
- 3) di dare atto che l'accordo convenzionale, conforme allo schema allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale, definirà la durata della stessa per un periodo determinato, il tempo di lavoro in assegnazione nel rispetto dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari tra i due enti e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore;
- 4) di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione della convenzione sopra approvata.

Successivamente, ravvisata l'urgenza di provvedere

CON VOTI favorevoli ed unanimi, espressi in forma palese per alzata di mano,

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, d.lgs. 267/2000.

Il presente verbale viene redatto, confermato e sottoscritto

Il Presidente
ALLINERI Aldo

Il Segretario Comunale
Dott. Nicola Chirilli

Certificato di Pubblicazione

Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio informatico del Comune per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e dall'art.32 della legge n.69/2009 e ss.mm.ii.. con decorrenza dal 13.04.2023

Il Segretario Comunale
Dott. Nicola Chirilli

Dichiarazione di Esecutività

- Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge sul Sito informatico di questo Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
- Si certifica che la su estesa deliberazione è stata dichiarata, con separata votazione unanime, immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Li, 30.03.2023_____

Il Segretario Comunale
Dott. Nicola Chirilli
